

REP. 174-25
del 01/12/2015

ACCORDO DI COOPERAZIONE

"Supporto tecnico amministrativo alla Regione Puglia: per l'attuazione della mobilità come servizio (MaaS), la gestione del Punto di Accesso Regionale (RAP) e supporto all'esecuzione dei contratti del Trasporto Pubblico Locale e del Piano Triennale dei Servizi"

tra

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dall'ing. Carmela Iadaresta, in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla via G. Gentile 52

E

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito "ASSET"), con sede in Bari alla via G. Gentile 52 C.F. 93485840727, legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Raffaele Sannicandro, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ASSET

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti",

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - i. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - ii. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - iii. le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - iv. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - v. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

PREMESSO CHE

- Le Parti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un

accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive.

CONSIDERANDO CHE

- La Comunità Europea, con il Regolamento Delegato 1926/2017, ha reso obbligatoria la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale in tutto il territorio dell'Unione, al fine di garantirne l'accuratezza e la disponibilità per gli utenti. Tale regolamento richiede che ogni Stato membro istituisca un Punto di Accesso Nazionale (NAP) come riferimento unico per i dati sulla mobilità. Di conseguenza, è necessario raccogliere i dati del Trasporto Pubblico Locale tramite protocolli standard e istituire un Punto di Accesso Regionale (RAP) per la loro validazione e trasmissione al NAP;
- il quadro normativo che disciplina il settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) si presenta oggi particolarmente complesso e stratificato, caratterizzato dalla sovrapposizione di fonti comunitarie, nazionali e regionali. Tale complessità genera significative difficoltà interpretative e applicative sia per gli enti affidanti sia per gli operatori economici, con particolare riferimento alla corretta attuazione dei contratti di servizio e alla definizione degli obblighi di servizio pubblico;
- le criticità normative si riflettono direttamente sull'attuazione dei modelli gestionali e, in particolare, sulla predisposizione e l'esecuzione dei contratti di servizio, i quali spesso scontano l'incertezza del quadro regolatorio, rendendo difficoltosa una programmazione efficiente e di lungo periodo dei servizi sul territorio;
- l'attuale scenario impone una profonda rivisitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), quali bacini omogenei per la programmazione e la gestione coordinata dei servizi di trasporto. Tale riorganizzazione è propedeutica e indispensabile per superare l'attuale frammentazione e per poter procedere con l'indizione delle procedure di affidamento in coerenza con i principi di efficienza, economicità e concorrenza;
- il settore del trasporto automobilistico si trova in una fase di transizione cruciale, in vista delle imminenti e numerose scadenze degli affidamenti esistenti. Ciò rende indifferibile l'avvio di nuove procedure di gara per l'assegnazione dei servizi, in linea con la normativa europea e nazionale, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico e, al contempo, di cogliere l'opportunità per migliorare la qualità e la sostenibilità dell'offerta di mobilità per i cittadini;
- il modello organizzativo regionale "MAIA" di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPR n. 304 del maggio 2016, la quale individua nelle Agenzie Regionali gli enti preposti alle attività di "exploration", al miglioramento dei processi e all'attuazione di politiche di sviluppo strategico. In questo contesto, la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) come organismo tecnico-operativo. Il ruolo di ASSET è supportare la Regione nella definizione e gestione delle politiche per

la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche e altro. Tra i suoi compiti rientrano il supporto alla pianificazione strategica, l'analisi dei dati sulla mobilità per la determinazione dei servizi minimi e l'assistenza tecnica per il monitoraggio delle opere pubbliche;

- tutto ciò premesso, emerge la chiara necessità di un supporto specialistico per far fronte sia alle complesse esigenze tecnico-amministrative legate alla gestione dell'esecuzione dei contratti di T.P.L. all'attuazione del P.T.S. sia agli obblighi specifici per la gestione del Punto di Accesso Regionale (RAP), come richiesto dalla normativa europea e per il coordinamento del MaaS.

CONSIDERATO CHE

- ASSET ha già fornito supporto tecnico al Dipartimento Mobilità della Regione Puglia nella redazione del piano regionale della logistica e dei bandi tipo per l'assegnazione dei servizi. Inoltre, l'Agenzia ha trasmesso due schede progettuali:
 - "Riordino e monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale".
 - "Supporto tecnico per la costituzione di un Punto di Accesso Regionale (RAP) e pianificazione di un Sistema di Bigliettazione Integrata".
- In data 07 febbraio 2023 le Parti hanno sottoscritto un Accordo di Cooperazione (Repertorio N. 017) per il "riordino monitoraggio tecnico amministrativo del trasporto pubblico locale" per una durata di 18 mesi e un importo di € 200.000,00;
- In data 7 febbraio 2023, le Parti hanno sottoscritto un Accordo di Cooperazione (Repertorio N. 018) per il "Supporto tecnico per la costituzione di un Punto di Accesso Regionale (RAP) e pianificazione di un Sistema di Bigliettazione Integrata", per una durata di 12 mesi e un importo di € 200.000,00;
- Con successiva nota del 12 marzo 2024, è stata concordata una proroga della convenzione, riconoscendo la necessità di integrare le attività con procedure di "manutenzione evolutiva" della piattaforma RAP, in relazione agli sviluppi del progetto MaaS4Italy, per un importo aggiuntivo di € 135.000,00;
- Le Parti, riconosciuto il reciproco interesse a proseguire e consolidare la collaborazione, intendono ora stipulare un nuovo Accordo di Cooperazione che integri le attività originarie con quelle successive, definendo un quadro organico di impegni e un nuovo orizzonte temporale;
- Il presente accordo si fonda sull'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e rispetta le condizioni previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

CONSIDERANDO CHE

- con nota acquisita agli atti dalla Sezione TPL e Intermobilità al prot. n. 0632210/2025, ASSET ha provveduto a trasmettere una scheda progettuale denominata "Supporto

tecnico amministrativo alla Regione Puglia: per l'attuazione della mobilità come servizio (MaaS), la gestione del Punto di Accesso Regionale (RAP) e supporto all'esecuzione dei contratti del Trasporto Pubblico Locale e del Piano Triennale dei Servizi".

VERIFICATO CHE

- sussistono i presupposti di legge richiesti al fine della legittimità del ricorso allo strumento dell'Accordo ex art. 15 della L. 241/90, individuati principalmente nel conseguimento dell'interesse pubblico, effettivamente comune ad entrambe le parti e nelle finalità istituzionali delle stesse, trattandosi di soggetti che non offrono beni e servizi sul mercato, nonché attività interessate dalla collaborazione de quo.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Articolo 2. Oggetto dell'Accordo di Cooperazione

1. Il presente Accordo di Cooperazione disciplina lo svolgimento in collaborazione tra la Regione Puglia e ASSET di attività di interesse comune, finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le Parti sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni.
2. L'oggetto dell'accordo è la realizzazione integrata delle attività descritte nella scheda progettuale così articolate:
 - a. gestione del Punto di Accesso Regionale (RAP) per la raccolta e validazione dei dati di trasporto da inviare al National Access Point (NAP);
 - b. supporto all'attuazione strategica ed operativa del progetto Maas4Puglia (Mobility as a Service);
 - c. supporto tecnico-amministrativo nel monitoraggio dell'esecuzione dei contratti di T.P.L., con particolare riferimento alla revisione della contabilità regolatoria;
 - d. supporto all'attuazione del nuovo Piano Triennale dei Servizi (PTS) e pianificazione dei futuri affidamenti.
3. La "Scheda attività" con la specifica delle suddette attività, è allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 3. Impegni delle Parti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

- la Regione Puglia:
 - supervisiona il processo di attuazione dell'intervento;
 - definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - contribuisce alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi.
- ASSET:
 - assicura la gestione complessiva dell'intervento;
 - mette a disposizione il proprio expertise, sia con personale interno che avvalendosi di collaboratori da ricercare attraverso procedure previste dalla legge, per realizzare attività di supporto tecnico, supporto conoscitivo, monitoraggio e divulgazione;
 - predispone report tecnici e la rendicontazione dei costi.

Articolo 4. Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed avrà efficacia fino al **31 dicembre 2026**.
2. Il termine previsto dal comma precedente, potrà essere prorogato, di comune accordo tra le Parti.

Articolo 5. Modalità di svolgimento dell'accordo

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6. Comitato di indirizzo

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, il Comitato di indirizzo composto da:
 - Per il Dipartimento: dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, o suo delegato, e dal referente delle attività di progetto;
 - Per ASSET: il Direttore Generale, o suo delegato, e il referente di progetto di

cui al successivo articolo 12.

2. Il Comitato provvede a:

- svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
- monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento;
- approvare eventuali modifiche al Piano operativo delle attività.

Articolo 7. Risorse finanziarie

- 1) Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ASSET per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ASSET risorse finanziarie destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
- 2) La Regione Puglia trasferirà ad ASSET risorse finanziarie per un importo complessivo massimo di **€ 150.000,00 (centocinquantamila euro/00)**, così attribuito:

	Specificazione dei costi stimati	
a)	Gestione di un Punto di Accesso Regionale (RAP)	€ 20.000,00
b)	Supporto implementazione MaaS	€ 10.000,00
c)	Monitoraggio Contratti di Servizio TPL	€ 40.000,00
d)	Supporto all'attuazione del Piano Triennale dei Servizi Spese di Gestione	€ 80.000,00
	TOTALE NUOVE RISORSE	€ 150.000,00

- 3) Tali risorse sono destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive sostenute da ASSET.
- 4) Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
 - a. un'anticipazione iniziale pari al 30% dell'importo complessivo pianificato, previa comunicazione di avvio dell'attività stessa;
 - b. pagamento intermedio pari al 65% dell'importo complessivo pianificato, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti per un importo almeno pari all'anticipazione di cui al precedente punto;

- c. il 5% residuo a saldo, al termine delle attività e previa presentazione al Comitato di indirizzo di relazione finale sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute.
- 5) Le Parti devono predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
 - 6) Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per forniture, servizi di ingegneria e architettura ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione.
 - 7) Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
 - 8) I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la presente Convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Pertanto, la Regione effettuerà i necessari trasferimenti di risorse in relazione agli impegni economici da assumere secondo le esigenze evidenziate da ASSET. Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni su base collaborativa, non è richiesta l'emissione del DURC da parte di ASSET, né alcuna forma di fatturazione.
 - 9) Il trasferimento delle risorse in favore di ASSET, dovrà essere espletato anticipatamente a seguito dalla richiesta corredata dalla previsione delle attività da svolgere. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la successiva rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informatici o piattaforme per la rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 8. Eventuali ulteriori risorse finanziarie e variazione delle attività

1. Le Parti concordano che, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, qualora l'avanzamento dei risultati o il sopraggiungere di nuove esigenze lo rendano necessario, le attività e il relativo corrispettivo potranno essere oggetto di modifica.
2. Qualsiasi proposta di modifica dovrà essere formalizzata attraverso la presentazione di una nuova scheda di attività che dettagli le integrazioni o le variazioni proposte e la conseguente ricalibrazione dell'importo economico che dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le Parti.

3. Eventuali variazioni delle attività previste ed eventuali nuove risorse, dovranno essere formalizzate attraverso la stipula di appositi addendum scritti, i quali, una volta sottoscritti da entrambe le Parti, diventeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 9. Controlli

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.
2. ASSET è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
3. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Articolo 10. Recesso

1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Articolo 11. Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui ASSET incorra in violazioni o negligenze a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, in ordine alle condizioni della presente convenzione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento ASSET comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.
3. Nel caso di revoca ASSET è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ASSET tutti gli oneri relativi, ad eccezione delle spese sostenute per attività svolte.
4. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico di ASSET.

Articolo 12. Referenti

1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Articolo 13. Tracciabilità

1. E' fatto obbligo ad ASSET di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 14. Disposizioni generali e fiscali

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro

Articolo 15. Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione del presente Accordo, sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria tra i referenti individuati nel Comitato di indirizzo, ai sensi dell'art. 6 del presente Accordo.
2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le eventuali controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, secondo le procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti.

Articolo 16. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza ed unicamente per le finalità connesse all'attuazione del presente Accordo.
3. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure, qualora fossero ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
4. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Titolare e del Responsabile del trattamento.

Articolo 17. Spese contrattuali e di registrazione

1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.
2. Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

Articolo 18. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo le parti, con riferimento a tutte le procedure connesse all'espletamento delle attività di propria competenza, fanno riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90, al codice civile ed in genere a tutta la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione Puglia



Carmela
Iadaresta
01.12.2025
10:17:12
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione TPL e Intermodalità

(Ing. Carmela Iadaresta)



RAFFAELE
SANNICANDRO
27.11.2025
10:03:25
GMT+01:00

ASSET Puglia

Il Direttore Generale

(Ing. Raffaele Sannicandro)